Allegato A

Criteri e modalità di concessione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis) della l.r. 58/2006:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente atto disciplina i criteri le modalità di concessione dei contributi, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b-bis) della l.r. 58/2006, a sostegno di iniziative promosse da soggetti esterni, ritenute particolarmente rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.

Art. 2

Beneficiari

1. I contributi sono erogati a soggetti esterni, a sostegno di iniziative da questi promosse e ritenute rilevanti e corrispondenti alle finalità istituzionali della Regione per le loro caratteristiche di promozione sociale, economica, culturale e sportiva.
2. I beneficiari possono essere enti pubblici o organizzazioni pubbliche o private, senza fini di lucro che operano prevalentemente in Toscana.

Art. 3

Iniziative

1. Le iniziative per le quali è richiesto il contributo devono svolgersi nel territorio regionale o avere un evidente legame con quest'ultimo in relazione all'attività svolta dall'ente proponente.

Art. 4

Domande

1. I soggetti interessati fanno richiesta di contributo al Presidente della Giunta regionale.
2. Nella domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente richiedente, è descritta l'iniziativa e sono indicati il piano finanziario previsionale, con specificazione delle singole voci di spesa e di entrata, ove presenti, la spesa complessiva dell'iniziativa ed il contributo richiesto al presidente della Giunta regionale.
3. La domanda è presentata preferibilmente in modalità telematica utilizzando gli strumenti messi a disposizione da Regione Toscana (PEC all'indirizzo: regione.toscana@postacert.toscana.it o apaci: http://www.regione.toscana.it/apaci).
4. Sulla domanda deve essere apposta, salvi i casi di esenzione, la marca da bollo avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione della domanda, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo).

Art. 5

Criteri di valutazione dell'iniziativa

1. Ai fini della concessione del contributo l'iniziativa è valutata alla luce dei seguenti criteri:

   a) corrispondenza alle finalità istituzionali della Regione;

   b) rilevanza sotto il profilo della promozione sociale, economica, culturale o sportiva;

   c) completezza e chiarezza descrittiva del progetto.

Art. 6

Limite del contributo

1. Il contributo regionale non può superare il 70 per cento della spesa complessiva prevista per l'iniziativa nella domanda di cui all'articolo 4 e può cumularsi con altri contributi pubblici e privati nonché con altre entrate afferenti all'iniziativa fino alla concorrenza dell'importo della spesa effettivamente sostenuta.

Art. 7

Evidenza del contributo concesso

1. Il materiale informativo e pubblicitario dell'iniziativa per la quale è concesso il contributo deve riportare la dicitura “con il contributo della Regione Toscana” e lo stemma regionale.
2. Qualora il materiale di cui al comma 1 sia già stato realizzato al momento della concessione del contributo e riporti la dicitura “con il patrocinio di….” seguita dallo stemma regionale, tale dicitura è equiparata a quella del comma 1 ai fini dell’evidenza del contributo
3. Nel caso in cui il finanziamento intervenga successivamente all’iniziativa, il beneficiario deve essere in grado di rendere evidente sul proprio sito internet o altrimenti (es. mediante comunicati stampa) l’intervento regionale a sostegno dell’iniziativa.

Art. 8

Erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo è disposta con decreto del dirigente competente ai sensi dell'articolo 41, comma 4, della l.r. 1/2009.

2.Il contributo è liquidato a seguito di presentazione di una relazione scritta relativa all'iniziativa svolta, ai risultati conseguiti**,** con indicazione delle spese sostenute dal beneficiario, adeguatamente documentate, delle entrate e dei contributi erogati da altri soggetti.

1. In relazione alla natura dell'iniziativa e per contributi di ammontare pari o superiore a 5.000, 00 euro, è consentita l'erogazione anticipata, in misura comunque non superiore al 50 per cento dell'ammontare del contributo.

Art. 9

Revoca e rideterminazione del contributo

1. Il dirigente di cui all'articolo 8, comma 1, dispone la revoca del contributo nei seguenti casi:

a) mancata realizzazione dell'iniziativa;

b) mancata presentazione della documentazione di cui all'articolo 8, comma 2;

c) inosservanza di quanto disposto all'articolo 7.

2. Qualora dalla relazione di cui all'articolo 8, comma 2, risulti che il contributo regionale supera i limiti previsti dall'articolo 6, esso è ridotto fino alla concorrenza di detti limiti.

Art. 10

Procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso alla data del 31 dicembre 2018 sono conclusi secondo le disposizioni di cui alla delibera della Giunta regionale 33/2017.